

COMUNE DI SETTINGIANO

PROVINCIA DI CATANZARO

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE n.4 in data 19 aprile 2021

OGGETTO:

Avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di categoria C – posizione economica C1- profilo professionale Istruttore contabile presso l'Area Economico finanziaria del Comune di Settingiano. **REVOCA IN AUTOTUTELA BANDO DI CONCORSO.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 20 del 17/02/2020 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022- la dotazione Organica e il piano occupazionale;
- nella programmazione era stata prevista, tra l'altro, la copertura mediante selezione pubblica di 1 posto di istruttore contabile di Categoria C/C1 a tempo pieno ed indeterminato da destinare all'Area economico-finanziaria;
- con successiva delibera di G.C. n. 30 del 28/02/2020 era stato individuato il Responsabile del procedimento e dato mandato allo stesso di dare avvio alle procedure di reclutamento;
- con determinazione n. 9 in data 3 agosto 2020 il Responsabile del procedimento ha approvato l'avviso pubblicato per la copertura mediante selezione pubblica del posto di istruttore contabile sul quale era operante in via prioritaria la riserva di cui ai sensi dell'art. 1014 c. 4 e dell'art. 678 c. 9 del d. LGS. 66/2010 ;
- il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 2 ottobre 2020;
- entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato alle ore 23:59 del giorno 2 novembre 2020, sono pervenute n. 90 istanze di partecipazione;

Rilevato che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all'espletamento delle prove concorsuali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14/04/2021 avente ad oggetto "Revoca bando per la copertura di 1 posto di istruttore contabile cat. C. Direttive R.U.P." con la quale la Giunta ha esposto le ragioni sottese al venir meno dell'interesse per l'Ente a proseguire nella procedura concorsuale;

Considerato che con il medesimo atto è stato dato mandato ed indirizzo al Responsabile del procedimento, per procedere alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 istruttore contabile di cat. C/C1 da assegnare all'Area Economico-Finanziaria ponendo, in capo al predetto Responsabile, il compimento di ogni atto conseguente all'esecuzione della delibera ivi compresa, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo" e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;

Considerato che il bando prevede espressamente "E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare, prorogare nonché riaprire i termini ovvero di revocare il presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse";

Visto il del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e la relativa dotazione organica approvato con delibera n. 25 del 14/04/2021 nel quale non compare più il posto di istruttore contabile di cat. C anche in considerazione del fatto che il servizio tributi è stato esternalizzato con totale gestione a carico di società specializzata nel settore;

Visto che nella succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/04/2021 è stato precisato che nella nuova programmazione del fabbisogno di personale e dotazione organica per il triennio 2021/2023 il posto di cat. C di che trattasi non sarà previsto;

Considerato quindi che la nuova programmazione approvata con delibera n. 25 del 14/04/2021 sostituisce le precedenti e non prevede la copertura di un posto di istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato;

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso;
Considerato che il bando prevede espressamente *“E’ in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di modificare, prorogare nonché riaprire i termini ovvero di revocare il presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse”*;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *“.. di una rimediazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un’attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *“... ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente...”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri*

partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere, in esecuzione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con delibera nl. 24 del 14/04/2021, alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determina n. 9 del 03/08/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 2 ottobre 2020;

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

La legge 241/1990 e s.m. i.;

DETERMINA

- 1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con determina n. 9 del 03/08/2020 per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. C/C1 dell'ordinamento professionale);
- 2) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
- 3) di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso";
- 5) di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo" e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
- 6) di dare atto che con la presente determina si intende revocata anche la propria precedente determinazione n. 9/2020 di indizione del concorso;
- 7) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Data 19/04/2021



Il Responsabile del procedimento
Il Segretario Comunale

dott.ssa Rosanna Maria Paone